

*Consiglio Regionale della Puglia*

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

CENTRI SERVIZI CULTURALI

Relatore: Prof. Rocco Galatone

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

CENTRI SERVIZI CULTURALI

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge regionale n. 25 del 17.9.77 autorizzava il Presidente della Giunta Regionale a rinnovare le convenzioni con gli Enti che avevano gestito i Centri di Servizio culturale perchè proseguisse l'attività dei Centri stessi per l'anno 1977.

Tale provvedimento veniva accordato solo a condizione che fossero stati verificati sia l'attività dei centri sia i rendiconti forniti dagli Enti gestori.

Da parte loro gli enti dovevano impegnarsi a non apportare alcuna variazione agli organici stabiliti dalla convenzione e definiti entro il 31.12.76.

La L.R. n. 18 dell'11.4.78 includeva gli enti convenzionati con la Regione sia il comune di Bari sia l'EISS che, per un errore materiale erano stati esclusi dal disposto legislativo precedente.

E' con la Legge Regionale n. 20 del 17.4.78 che i Centri venivano direttamente **assunti** in gestione dalla Regione fino al 30.6.78 entro il quale termine sarebbe stata approvata la legge organica per la disciplina definitiva e generale della materia.

Ma non essendo stato possibile da parte del Consiglio, per motivi che non staremo qui ad esporre, l'approvazione della legge organica entro la data suddetta, con provvedimento legislativo n. 41 dell'1.9.78 il termine veniva ulteriormen

# Consiglio Regionale della Puglia

Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport

IL PRESIDENTE

- 2 -

te prorogato al 31.12.78.

In tutto questo periodo le strutture dei centri hanno funzionato sulla base della possibilità che derivava dalla condizione precaria in cui i centri stessi erano stati lasciati dagli enti gestori e d'altro canto gli Uffici Regionali preposti hanno dovuto sistemare tutta la situazione giuridica, contabile sia dei centri che del personale.

Nello stesso tempo tra le forze politiche c'è stato un dibattito anche e soprattutto durante il periodo della crisi per giungere alla soluzione definitiva del problema, sancire le competenze amministrative e assicurare una certa continuità del servizio dei CSC nell'ambito di una legge quadro di programmazione culturale sul territorio.

Questo è l'impegno assunto dalle forze politiche nell'ambito dell'accordo programmatico: giungere con estrema urgenza e comunque non oltre il mese di giugno 1979 all'approvazione definitiva di tale legge programmatica in cui i centri di servizio culturale troveranno regolare definitiva sistemazione.

Le forze politiche sono già al lavoro insieme ai funzionari dell'Assessorato per la formulazione della legge summenzionata; ma è ovvio che in questo periodo non possono i centri essere abbandonati, rimanere privi di personale o lasciare questo privo di sostentamento.

Questa la ragione per cui giungiamo al presente provvedimento provvisorio di proroga dell'art. 4 della L.R. 20 del 17 aprile 1978 e con l'approvazione di questo stesso provvedimento il Consiglio Regionale si impegna che sia l'ultimo provvedimento di proroga anche se il testo definitivo di legge programmatica non sarà stato approvato entro i limiti sopra esposti.

*Consiglio Regionale della Puglia*


*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio  
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione  
spettacolo - Tempo libero e sport*

IL PRESIDENTE

- 3 -

Ne deriva quindi un obiettivo ben preciso che non è assolutamente quello di proseguire in provvedimenti provvisori ed a soluzione precaria, ma col concedere al Consiglio Regionale ed alle forze politiche in esso operanti il tempo necessario per definire un provvedimento serio ed organico.

Relatore: prof. ROCCO GALATONE



d.d.l.

"CENTRI SOCIO-CULTURALI. PROROGA TERMINE ART. 3 e 4  
LEGGE REGIONALE 17.4.1978, N. 20"

A R T 1

Al fine di assicurare la continuità del servizio il termine del 30/6/1978 di cui agli artt. 3e 4 della l.r. n. 20 del 17/4/1978, come modificata dalla l.r. n. 41 del 1°/9/1978, viene prorogato al 30/6/1979 in attesa dell'approvazione della legge organica regionale in materia di attività socio-culturali esistenti sul territorio, che sarà emanata entro il 30/5/1979.

A R T 2

L'onere riveniente dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 324 - Parte 2<sup>^</sup> - Spesa - del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 "Centri Servizi sociali e culturali - Legge n. 20/78 ".

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio per il 1979, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi della L.R. n. 5 del 19 gennaio 1979, a disporre impegni e pagamenti in attuazione della presente legge nei limiti dei 4/12 degli stanziamenti di cui al 1<sup>^</sup> comma del presente articolo utilizzando le disponibilità del suddetto cap. 324, esercitando provvisoriamente ai sensi della predetta legge regionale.